

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE DELLE SEPOLTURE NEI CIMITERI**

ARTICOLO 1

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri comunali viene assunto e gestito direttamente in economia dal Comune di Gualtieri, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Esso comprende l'impianto e l'esercizio delle lampade da applicarsi sulle tombe, loculi, ossari, colombari lapidi, ecc., e la fornitura della energia elettrica necessaria all'accensione ininterrotta di una lampada da 3 Watt a 16 Volt.

ARTICOLO 2

Il servizio di illuminazione privata delle sepolture nei cimiteri viene disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento ed avrà concreta applicazione mediante convenzione di abbonamento da stipularsi con i singoli utenti, in debita carta legale, e da elencarsi in apposito registro.

Le domande di abbonamento per l'illuminazione votiva possono essere fatte in forma verbale presso il servizio di polizia mortuaria del Comune, che ne prenderà nota.

Il Comune si riserva di dar corso alle domande dopo aver accertato la possibilità di eseguire l'allacciamento.

ARTICOLO 3

L'abbonamento ha la durata di un anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) e si intenderà rinnovato di anno in anno qualora non intervenga disdetta, dall'una o dall'altra parte, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con appositi moduli presso l'Ufficio Comunale.

Esso decorre dal primo giorno del mese successivo all'accoglimento della domanda.

Al momento della stipula della convenzione di abbonamento l'utente dovrà versare al Comune le spese di primo impianto, la prima rata del canone, computata in relazione al periodo intercorrente fra l'inizio dell'abbonamento e la fine dell'anno in corso, la marche da bollo e diritti se dovuti ai sensi delle vigenti normative.

Il canone di utenza dovrà essere pagato annualmente, in via anticipata, all'apposito incaricato o presso la Tesoreria Comunale dal 1 gennaio al 10 febbraio di ciascun anno sulla

scorta di appositi elenche formati dal funzionario responsabile del servizio.

Sarà tollerato un periodo di mora non superiore ai 30 giorni. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro detto periodo di tolleranza il Comune avrà la facoltà di sospendere l'erogazione della energia elettrica e procedere alla riscossione coattiva delle somme scadute ai sensi del D.P.R. 29 Settembre 1973 n. 602, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 26 Febbraio 1999 n. 46, concernenti la riscossione delle entrate dello Stato e degli altri Enti Pubblici.

L'utente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente al Comune il cambiamento della Ditta utente; rimarrà però responsabile degli impegni assunti finchè non sia stipulato, fra il Comune e chi subentra, altra convenzione di abbonamento.

ARTICOLO 4

L'eventuale ripristino di corrente tolta per scadenza di contratto, per danni causati dall'abbonato o per morosità, sarà effettuato previo pagamento delle spese di riallacciamento, di rimborso danni e saldo delle rate di abbonamento dovute e non pagate.

ARTICOLO 5

E' vietato agli utenti di asportare o cambiare le lampadine, modificare o danneggiare l'impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente elettrica o fare quant'altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto esistente.

I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, salvo ogni altra azione civile o penale, e rimanendo in facoltà del Comune interrompere anche il servizio.

ARTICOLO 6

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune che vi provvederà con personale proprio o con imprese di sua fiducia.

L'impianto comprende la presa di corrente, la fornitura ed esecuzione della condotta di derivazione secondo le norme vigenti in materia di impianti elettrici con le relative scatole di presa, degli speciali portalampade e lampadine.

Per le cappelle private o comunque per tutti gli impianti relativi a sepolture protette da cancello, il richiedente dovrà, a sua cura e spese, eseguire l'impianto interno, restando a carico del Comune la sola fornitura del portalampade, della lampadina e dell'energia elettrica, sempre alla tensione di 16 volt, fino all'ingresso delle medesime e per esclusivo uso di illuminazione.

Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale, sarà a completo carico dell'utente.

E' vietato collocare sulle sepolture opere in ferro battuto.

Per qualsiasi modificazione all'impianto primitivo e per eventuali interventi che comportino un successivo riallacciamento richiesti dall'utente, le spese relative sono a suo carico.

Gli allacciamenti restano di proprietà del Comune.

ARTICOLO 7

Quale corrispettivo dell'allacciamento alla linea elettrica, per la fornitura del portalampade e della lampadina, per la fornitura elettrica e di quant'altro occorrente per la regolare esecuzione del servizio, nonché per la manutenzione e ricambio lampade, il Comune avrà diritto di percepire quanto fissato da apposita tariffa.

Nelle somme pagate in base al comma precedente sono compresi gli ordinari lavori di sterro e rinterro, di apertura e di chiusura di eventuali tracce murarie e di adattamento delle condutture elettriche.

Per l'esecuzione e adattamento di allacciamenti particolari, le spese di impianto saranno determinate caso per caso in relazione al costo dell'opera preventivata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

L'impianto dovrà essere sempre funzionante (giorno e notte).

ARTICOLO 8

Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dell'energia elettrica dipendenti dalla fornitura principale, per guasti o danni da forza maggiore, per riparazioni alla rete principale.

In tutti gli altri casi l'abbonato avrà diritto di indirizzare il proprio reclamo al Comune. L'abbonato non ha però diritto di sospendere i pagamenti.

ARTICOLO 9

Il Comune si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni di abbonamento quando lo ritenga opportuno per il miglioramento del servizio o quando venissero a mutarsi le condizioni del mercato per materiale e mano d'opera.

Qualsiasi modifica della tariffa o del regolamento delle utenze in vigore si riterrà notificata con la semplice pubblicazione di legge della deliberazione e l'utente se non vorrà accettare tali modifiche, dovrà disdire la convenzione.

ARTICOLO 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione all'Albo Pretorio dopo l'esame favorevole dell'organo di controllo.